



m_dg	TRIBUNALE DI BENEVENTO	
N	127 Int.	13/6/2013
		RNO
Fascicolo	1	6
Fascicolo	Sottofascicolo	

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTARE

Benevento, 13 giugno 2013

A TUTTI I CURATORI FALLIMENTARI

E p.c.

- Al Sig. Presidente del Tribunale Vicario
- sede -

- Al Sig. Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale - sede -

- Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Benevento

- Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Benevento

Di recente sono stati adottati alcuni provvedimenti legislativi che meritano la massima attenzione.

I)

In primo luogo, l'art. 55 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, ha modificato la legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto).

sulla ragionevole durata dei processi) statuendo, in particolare, che **"si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni "**.

Ne consegue che, allo stato, **tutti i fallimenti aperti fino al 31 dicembre 2006 e non ancora chiusi contravvengono formalmente alle disposizioni della suddetta legge**, in ordine alle quali questo Giudice ha ripetutamente richiamato l'attenzione di tutti i Curatori, anche attraverso le richieste di relazioni circa la durata della procedura (non ultima quella depositata il 9 aprile 2013) volte a impartire tutte le istruzioni necessarie per l'accelerazione della chiusura dei fallimenti pendenti.

Al riguardo si fa presente che, con una recentissima sentenza (n. 10051/13 del 1° marzo 2013), la Cassazione Penale ha ravvisato il **reato di cui all'art. 328 comma 1 c.p. (Rifiuto o Omissione di atti d'ufficio)** nella condotta del Curatore che abbia sistematicamente omesso di compiere, con la dovuta solerzia, le attività istituzionali di sua competenza, finalizzate alla chiusura del fallimento.

Nella motivazione, la Suprema Corte ha ribadito che la condotta tipizzata dalla norma citata costituisce un "reato di pericolo", che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, in quanto incide su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal documento che possa derivarne (conf. Cass. n. 4995/10 e n. 34066/06).

Inoltre, il Giudice di Legittimità ha chiarito che il rifiuto contemplato dalla norma penale implicata si realizza non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche nell'ipotesi in cui sussista comunque un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tal che l'inerzia del Pubblico Ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo (conf. Cass. n. 17570/10).

II)

In secondo luogo, l'art. 17 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (successivamente integrata dall'art. 19 della Legge 24.12.2012, n. 228 134), nell'introdurre le numerose novità in tema di **"Giustizia**

digitale" - oggetto di precedente Circolare di questo Ufficio - ne fissa l'entrata in vigore al 31 ottobre 2013 per le procedure di fallimento pendenti nelle quali, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione ex art. 92 L.Fall. e dispone che, entro **il 30 giugno 2013** il curatore deve comunicare ai creditori (e ai terzi titolari di diritti sui beni) il loro **indirizzo di p.e.c.**, invitandoli a comunicare a loro volta, entro tre mesi, l'indirizzo di p.e.c. cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con l'onere di rendere nota ogni sua successiva variazione, e con l'avvertimento espresso che, in caso di omessa indicazione, le comunicazioni verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI SEGNA LA A TUTTI I CURATORI**

- l'importanza e la gravità di ogni eventuale ritardo non giustificato, dal quale possono derivare a loro carico responsabilità di carattere anche penale;
- la necessità di adottare tutte le misure volte alla sollecita chiusura della procedura, secondo le direttive già ripetutamente impartite dall'Ufficio;
- l'opportunità di accelerare la chiusura entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2013, per evitare l'applicazione dei gravosi obblighi connessi alla nuova gestione telematica delle procedure;
- l'invito a richiedere responsabilmente la propria sostituzione, ove si acquisisca la consapevolezza di non poter rispettare adeguatamente tutte le disposizioni di legge sopra richiamate;
- l'intenzione dell'Ufficio di proseguire nell'opera di revoca dei Curatori che risultino inadempienti alle prescrizioni impartite, comprese quelle sull'informatizzazione del fascicolo di cui all'apposita Circolare, ormai risalente al 14.01.2013.

MANDA

alla Cancelleria fallimentare, anche tramite il referente locale del gestore Asteannunci s.r.l., per l'immediata affissione e comunicazione della presente Circolare a tutti i Curatori, via mail al loro indirizzo di p.e.c, o in mancanza a mezzo telefax.

Il Giudice Delegato
(Dr. Michele Monteleone)

